Tribunale di Salerno, sez. II civile – 11/05/2016, n. 2078. Est. Ma.

## CONCISA MOTIVAZIONE

(ex artt. 132 comma II lettera d cpc e 118 disp att cpc come mod. Legge 69/2009)

Con atto di citazione notificato in data 7/5/2012, il dr. G. G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l'avv. O. N. al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, morali ed esistenziali, da liquidarsi in via equitativa, previo accertamento dell'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta, integrante, a detta dell'attore, un comportamento gravemente diffamatorio che aveva cagionato gravi danni alla reputazione e all'onore, con propalazione indebita di atti giudiziari.

In particolare, il dr. G. G. rappresentava che nel febbraio 2009 la convenuta, avvocato del foro di Cosenza, aveva inviato al Ministero della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Tribunale di Cosenza e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, un esposto nel quale aveva denunciato una serie di illeciti dolosi che il dr. G. avrebbe commesso nel corso di una vicenda processuale in materia fallimentare in cui era coinvolta una sua cliente (P. F.): il dr. G. non avrebbe "gradito" il conferimento della difesa della P.; il dr. G. avrebbe esercitato le sue funzioni giurisdizionali senza la "necessaria serenità" e non avrebbe "saputo mantenere il necessario distacco e la necessaria imparzialità", al fine di danneggiare la parte processuale assistita dall'avv. N.; il dr. G. non avrebbe "osservato alcuna garanzia reale… a tutela della Sig. P."; il dr. G. avrebbe omesso dolosamente "di riferire" agli altri membri del collegio fallimentare l'esito dell'istruttoria del Nucleo di Polizia Tributaria riguardo al compimento di una notifica nei confronti della fallenda P.; il dr. G. avrebbe impedito all'avv. N. di "visionare" il fascicolo fallimentare.

L'attore, inoltre, deduceva che l'avv. N. aveva allegato al suddetto esposto numerosi atti contenenti dati personali non ostensibili: sentenza del GUP presso il Tribunale di Salerno di condanna del dr. G.; atto di precetto notificato al dr. G. dalla stessa avv. N. per il pagamento della provvisionale; atti relativi a diversi procedimenti penali instaurati sulla base di esposti e querele presentate dal dr. G. e da altri soggetti a lui vicini. Condotte reiterate con la presentazione del reclamo avverso la sentenza di fallimento della P..

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'avv. N., contestando analiticamente le avverse deduzioni ed eccependo: in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per l'assenza del reato dedotto sia ex art. 598 cp sia per la mancanza di intento diffamatorio; l'inammissibilità della domanda relativamente alle pretese dichiarazioni diffamatorie contenute nel reclamo ex art. 89 c.p.c.; l'infondatezza della pretesa violazione della privacy; in via subordinata, la verità dei fatti "divulgati". In via riconvenzionale, poi, l'avv. N. chiedeva l'accertamento dell'illiceità sotto il profilo della diffamazione del comportamento dell'attore, volto a screditare volutamente la reputazione e l'onore, nell'inviare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza un esposto volto a sollecitare un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. N..

Quindi, rigettate le richieste di istruzione orali formulate dalle parti e l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr. ordinanza del 15-17/7/2013), la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era riservata in decisione.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.

In via preliminare, va ribadita la competenza del Tribunale di Salerno.

Vero è che a norma dell'art. 30-bis cpc "Le cause in cui sono parti i magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le sue

funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale". Ma è altrettanto vero che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 25/3/2004 n. 147, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, cpc, lo spostamento della competenza dei giudizi civili in cui sia parte un magistrato è configurabile solo nell'ipotesi di danno causato da reato (cfr. Cass. 5/9/2006 n. 19054; Cass. 26/9/2007 n. 19996). A norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza n. 147 del 2004 della Corte costituzionale, le azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, delle quali - indipendentemente dal fatto che un procedimento penale sia stato iniziato - sia parte un magistrato, nei termini dettati dall'art. 11 cod. proc. pen. (per cui, secondo le norme del relativo capo, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni), sono di competenza del giudice ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi del citato art. 11 (cfr. Cass. Ordinanza n. 16382 del 26/07/2011).

Di conseguenza, ricorre nel caso di specie un'ipotesi idonea a determinare quello spostamento di competenza nel giudizio civile di cui al citato art. 30-bis cpc, come riletto nella interpretazione della Corte Costituzionale, atteso che la decisione della controversia in esame implica l'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione ai danni del dr. G..

Va, poi, rilevata l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni che qui ci occupa, come proposta dal dr. G..

È noto che in tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 cod. pen., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono pronunciate le frasi offensive, il quale

è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte, rimanendo conseguentemente improponibile la domanda risarcitoria formulata davanti a diverso giudice (cfr. Cass. n. 20593 del 22/11/2012). Tuttavia, in tema di responsabilità civile per espressioni offensive contenute in scritti processuali, sia la norma dell'art. 89 cod. proc. civ. - finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, senza individuare alcuna causa di non punibilità - sia quella dell'art. 598 cod. pen. - che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'Autorità Giudiziaria allorchè esse riguardino l'oggetto della causa - si riferiscono espressamente ed esclusivamente alle parti ed ai loro difensori, non potendo quindi trovare applicazione nei confronti del consulente tecnico di parte, che è figura processuale diversa e non equipabile alle predette (cfr. Cass. n. 27001 del 15/12/2011).

Si ritiene, quindi, che l'accertamento della dedotta diffamazione ai danni dell'attore, contenute nell'atto di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, con il conseguente diritto al risarcimento, non poteva spettare al Collegio del reclamo, non essendo il Giudice reclamato parte del relativo processo.

Peraltro, giova sottolineare che la dedotta diffamazione ricorrerebbe anche nell'esposto – atto non processale – inviato dall'avv. N. al Ministero della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Tribunale di Cosenza e al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Cosenza.

Nessuna efficacia preclusiva esplica nel presente giudizio l'avvenuta archiviazione del procedimento penale avviato sulla base dell'esposto presentato dal dr. G. G. per il reato di calunnia, contenuta proprio nell'esposto inoltrato dall'avv. N. al Ministero della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Tribunale di Cosenza e al Presidente

dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza (cfr. richiesta di archiviazione del PM del 16/7/14 e ordinanza di archiviazione, a seguito di opposizione, del GIP datata 12/3/2015).

In primo luogo, infatti, va rilevato che il procedimento archiviato aveva ad oggetto solo il reato di calunnia, laddove nell'odierno giudizio si procede per l'ipotesi di diffamazione contenuta nel medesimo esposto.

Inoltre, l'archiviazione del procedimento per calunnia è stata determinata dalla ritenuta assenza del dolo, ossia della consapevolezza e volontà di calunniare, mentre è noto che in tema di diffamazione, l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perchè non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (cfr. Cass. n. 47973 del 07/10/2014). In tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un "animus iniuriandi vel diffamandi", ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (cfr. Cass. n. 7597 del 11/05/1999; Cass. n. 4364 del 12/12/2012).

Alla luce dei principi testè ricordati, deve ritenersi che l'avv. N. nell'incolpare un magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, di operare senza il necessario distacco e la necessaria imparzialità, violando intenzionalmente norme processuali, pur di danneggiare un soggetto sottoposto alla sa giurisdizione, era ben consapevole – peraltro, essendo l'avv. N. un soggetto “qualificato” e non un quisque de populo - di attribuirgli il delitto di ci cui all'art. 323 cp per violazione del principio fondamentale e caratterizzante

dell'attività giurisdizionale della imparzialità e terzietà del giudice sancito dall'art. 111 della Costituzione.

Nè può dirsi che le espressioni diffamatorie formulate dall'avv. N. nei due scritti più sopra indicati siano scriminate dall'esercizio legittimo del diritto di critica.

In base alla giurisprudenza della Suprema Corte, invero, in tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso (cfr. Cass. n. 2066 del 11/11/2008). In tema di tutela dell'onore, ancorchè in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa" (cfr. Cass. n. 19070 del 27/03/2015).

Comunque – pur a voler ritenete, ma così non è per le argomentazioni sin qui riportate, che l'avv. N. abbia contenuto le sue espressioni in una sia pur aspra ma legittima critica - non è ipotizzabile nel caso di specie l'esimente di cui all'art. 598: l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - secondo il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, in quanto la citata disposizione si riferisce esclusivamente alle "offese" e non può quindi estendersi alle eventuali espressioni calunniose (Fattispecie relativa alla presentazione di un esposto contro un magistrato indirizzato al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e al

dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato stesso, e inteso all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti) [cfr. Cass. n. 32325 del 04/05/2010]; l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non è applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto indirizzato al Vi. del Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e al dirigente dell'ufficio d'appartenenza del magistrato stesso, e diretto all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, nell'ambito del quale l'esponente non può essere considerato "parte" (cfr. Cass. n. 2066 del 11/11/2008).

In conclusione, deve ritenersi sussistente nel caso in esame l'ipotesi di reato di diffamazione perpetrato dall'avv. O. N. ai danni del dr. G. G. sia nell'atto di reclamo avverso la sentenza di fallimento di P. F. depositato alla Corte di Appello di Catanzaro in data 16/3/2009, sia nell'esposto datato 9-10/2/2009 inoltrato al Ministero della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Tribunale di Cosenza e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Per inciso, vale ricordare che le violazioni di legge denunciate dall'avv. N. sono risultate in più sedi smentite: la Corte di Appello di Catanzaro ha, infatti, rigettato il proposto reclamo avverso la sentenza di fallimento (cfr. sentenza n. 55/2010 dell'8/1- 1/2/2010), così come la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione ha disposto l'archiviazione degli atti relativi all'esposto.

Per quanto riguarda la natura e la quantità dei danni conseguiti al dr. G. per effetto delle condotte dell'avv. O. N. sin qui esaminate, deve farsi una premessa di carattere generale.

Invero, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059

c.c.. La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sè stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce nè più nè meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sè risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perchè diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. "bagatellari", ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte

prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno. Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).

Per la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Alla luce di tali principi non può negarsi che le condotte diffamatorie poste in essere dall'avv. O. N., il contenuto delle espressioni usate e la diffusione dei suoi scritti, in uno alla professione del dr. G., costituiscono elementi idonei e sufficienti a ritenere sussistente l'ingiusta lesione ai diritti della persona costituzionalmente garantiti ex art. 2 Cost. che legittimano una liquidazione del danno conseguente, che si ritiene equo determinare nella complessiva somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.

Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. N. nei confronti del dott. G., deve rilevarsi, in via preliminare, l'inammissibilità della stessa.

È noto, infatti, che in tema di responsabilità civile dei magistrati, sussiste una sostanziale sovrapponibilità tra l'art. 2, relativo alle ipotesi di dolo e colpa grave, e l'art. 13, relativo invece ai fatti costituenti reato, della legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che è di difficile configurazione un dolo civile distinto da quello penale, e presupposto applicativo della prima disposizione, come dell'intera legge n. 117 del 1988, non è l'espletamento di funzioni giurisdizionali in senso stretto, bensì l'esercizio in generale di funzioni giudiziarie, con estensione dell'ambito di operatività della disciplina oltre l'attività eminentemente decisoria. Ne consegue che è irrilevante, ai fini risarcitori, l'indagine sulla sussistenza o meno di un vincolo di necessaria occasionalità con l'esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto, potendosi configurare - come desumibile dall'art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988, che regola anche l'ipotesi in cui non siano previsti rimedi processuali avverso i provvedimenti decisori - un'azione di responsabilità per un fatto che tragga origine esclusivamente da un comportamento o da un atto del magistrato (cfr. Cass. n. 41 del 03/01/2014).

In detta pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che in tema di responsabilità civile del magistrato, la L. n. 117 del 1988, art. 13, nel prevedere l'azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dall'art. 2 e ss., della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino - rispetto all'ipotesi di dolo di cui all'art. 2 - un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di P.C. nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato. Ne consegue che, qualora il soggetto leso prospetti, pur in difetto di tali presupposti, di aver subito un danno ingiusto per il compimento di reati da parte di magistrati nell'assolvimento delle

funzioni istituzionali, la relativa domanda (anche per fatti anteriori al 16 aprile 1988 e proposti successivamente al 7 aprile 1988, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 468 del 1990, incidente sulla L. n. 117 del 1988, art. 19) non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 della richiamata legge, in quanto ove il (preteso) danneggiato potesse liberamente agire in giudizio civile (in via alternativa o cumulativa nei confronti del magistrato e dello Stato), semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati i limiti ed il filtro imposti dalla legge all'ammissibilità dell'indicata azione" (Cass., 7 maggio 2007, n. 10295. Analogamente, tra le altre, Cass., 16 novembre 2006, n. 24387; Cass., 4 maggio 2005, n. 9288; Cass., 29 aprile 2003, n. 6697; Cass., 22 febbraio 2002, n. 2567; Cass., 20 settembre 2001, n. 11880; Cass., 13 dicembre 2000, n. 15710; Cass., 24 novembre 2000, n. 15192; Cass., 4 novembre 1998, n. 11044).

Invero, una volta venuta meno la c.d. pregiudizialità penale, il (preteso) danneggiato dal fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni può anche optare per l'esercizio dell'azione risarcitoria direttamente in sede civile. Tuttavia, l'azione civile diretta, proprio perchè vanno garantiti e presidiati i valori costituzionali della autonomia ed indipendenza del giudice, deve essere proposta secondo la procedura di cui alla stessa L. n. 117 del 1988, art. 13 e preceduta dal filtro di ammissibilità di cui al successivo art. 5 (Cass. n. 15710 del 2000, cit.; Cass. n. 11880 del 2001, cit.; Cass. n. 2567 del 2002, cit.). Peraltro, si rileva una sostanziale sovrapponibilità tra l'art. 2 (là dove, segnatamente, contempla il dolo del magistrato) e l'art. 13 e ciò non solo per il fatto che è assai difficile ipotizzare un dolo civile distinto da quello penale (cfr. Cass. n. 11880 del 2001), ma anche, e soprattutto, per la circostanza che il presupposto oggettivo della stessa disposizione di cui art. 2 - e dell'intera L. n. 117 del 1988 - non è l'esercizio di funzioni giurisdizionali in senso stretto, siccome inteso dalle ricorrenti, bensì quello di funzioni giudiziarie, che, dunque, estende l'ambito di applicazioni della legge anche oltre l'attività eminentemente decisoria. In tal senso, depongono chiaramente l'art. 1 (ove si

richiama la "attività giudiziaria" e la "funzione giudiziaria") e lo stesso art. 2, là dove viene fatto riferimento non soltanto al danno ingiusto per effetto di un "provvedimento giudiziario", ma anche al "comportamento" e all'"atto" posto in essere dal magistrato, così intendendo, ancora una volta, non circoscrivere la portata delle norme di cui alla L. n. 117 in riferimento alla sola funzione strettamente giurisdizionale, assunta come attività decisoria. Peraltro, una siffatta lettura non è affatto smentita dalla disposizione di cui alla medesima L. n. 117 del 1988, art. 4, la quale, oltre a condizionare l'azione risarcitoria all'esperimento dei rimedi (impugnatori o di altro genere) avverso i "provvedimenti" decisori in senso lato, individua anche l'ipotesi in cui detti rimedi non siano previsti, così da ancorare la medesima azione al mero esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il "fatto che ha cagionato il danno", con ciò mostrando di contemplare anche un'azione risarcitoria per fatto che origini esclusivamente da un comportamento o da un atto che non siano espressione di attività decisoria, anch'essi al pari dei provvedimenti, inclusi, dalla citata L. n. 117 del 1988, art. 2, nel novero delle ipotesi di esercizio delle, più ampie, funzioni giudiziarie. Dunque, rilevando anche per l'applicabilità della stessa L. n. 117, art. 13, l'esercizio di "funzioni giudiziarie", alla stessa stregua di quanto necessita per il citato art. 2 (mantenendosi la differenziazione tra le ipotesi dolose di cui a quest'ultima disposizione ed i fatti-reato ex art. 13 nel solco del solo quid pluris richiesto dal medesimo art. 13, e cioè l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale o il previo formarsi del giudicato penale rispetto all'azione risarcitoria in sede civile), si rende irrilevante l'indagine sulla sussistenza, o meno, di un "vincolo di occasionalità necessaria con l'esercizio della funzione decisoria in senso stretto".

La responsabilità dello Stato, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 13, comma 1, per i danni conseguenti a fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ed accertati dal giudice penale, non è esclusa dalla circostanza che il comportamento del magistrato non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali, ma

mosso da motivi personali ed egoistici, quando l'atto stesso, indipendentemente dalla sua concreta rispondenza o meno alle esigenze di giustizia, sia comunque collegato all'espletamento della funzione giudiziaria, inserendosi nell'ambito di un procedimento quale forma di trattazione dello stesso" (cfr. Cass. 24/11/2000, n. 15192).

Deve, pertanto, dichiarasi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. N. nei confronti del dott. G..

Si ritiene assorbita la ulteriore domanda proposta dall'attore principale per violazione privacy.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo ex D.M. 55/14.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa M. M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dr. G. G. nei confronti dell'avv. O. N. nonchè sulla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. N. O. nei confronti del dr. G. G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, CONDANNA l'avv. O. N. al pagamento in favore del dr. G. G. della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino a soddisfo;

2) CONDANNA l'avv. O. N. al pagamento in favore dell'attore, dr. G. G., delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 5.464,85, di cui € 464,85 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;

3) DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. O. N. nei confronti del dr. G. G..

Così deciso in Salerno, lì 29 aprile 2016